SCARAVELLI MONICA
NOTAIO
Sede: Viale di Porta Vercellina, 9 – 20123 Milano
Tel. 0248002740 – Fax 0248002759
Uff. Sec.: Via Don Guanella, 5 – 21047 Saronno
Tel. 0296248786 – Fax 0296248790
mscaravelli@notariato.it

AGENZIA DELLE ENTRATE
DI Milano - DP I
il 15/11/2022
al n. 93207 serie 1T

Repertorio N. 55861 Raccolta N. 20629 N. 1 Allegati

----------**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**----------
----------**DELL'ASSOCIAZIONE ARCA ITALIA ONLUS**----------
----------**REPUBBLICA ITALIANA**----------

Il giorno nove novembre duemilaventidue, alle ore quindici e minuti cinque.----------

----------(9-11-2022)----------

In Milano (MI), Viale di Porta Vercellina n. 9.----------

Avanti a me Monica Scaravelli, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il Signor **DEPRETIS ROBERTO ANGELO** nato a Monza (MB) il giorno 24 luglio 1957 e residente a Monza (MB) in Via De Marchi n. 10, che dichiara di avere il seguente codice fiscale DPR RRT 57L24 F704K.----------

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente dell'"**ASSOCIAZIONE ARCA ITALIA ONLUS**", con sede in Milano (MI) Via Bartolini n. 20, codice fiscale: 97377570151, pec: arcaitalia@pec.it, sito internet: www.larca.org, (di seguito anche "**Associazione**"), regolarmente iscritta nell'Anagrafe Tributaria delle Onlus della Regione Lombardia, costituita come associazione di volontariato in data 26 maggio 2004 con atto a rogito del Notaio Giovanni Erba di Lissone al numero 43205/8045 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Monza in data 4 giugno 2004 al numero 2085, serie 1S, attualmente retta dallo Statuto approvato dall'Assemblea dei soci in data 4 giugno 2012, come da verbale in pari data ricevuto dal Notaio Giovanni Erba di Lissone al numero 57163/12491 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Monza in data 12 giugno 2012 al numero 6519, serie 1T, con cui è stato adeguato lo Statuto alla disciplina delle Onlus e modificata la denominazione sociale, mi dichiara che in questo giorno e luogo, per le ore quindici, è stata indetta in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione (di seguito anche **"Assemblea"**) per discutere e deliberare sul seguente----------

----------**ordine del giorno:**----------

« *1. Assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.*----------

2. Adozione di un nuovo testo di statuto in adeguamento al Codice del Terzo Settore e modifica della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.----------

3. Trasferimento della sede legale."----------

Quindi il comparente mi invita a verbalizzare le delibere che l'Assemblea adotterà.----------

Aderendo io Notaio a tale richiesta, do atto di quanto segue.----------

Assume la presidenza ai sensi del vigente Statuto associativo il comparente, il quale mi dichiara:----------

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto mediante avviso inviato agli aventi diritto per posta elettronica in data 11 ottobre 2022 e comunque nei termini previsti,----------

* in prima convocazione per il giorno 9 (nove) novembre 2022 (duemilaventidue) in questo luogo, alle ore 7:00 (sette e minuti zero);----------

* in seconda convocazione per il giorno 9 (nove) novembre 2022 (duemilaventidue) in questo luogo, alle ore 15:00 (quindici e minuti zero);----------

- che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;----------
- che l'Assemblea è qui riunita in seconda convocazione;----------
- che i lavori assembleari oggetto della presente verbalizzazione notarile hanno inizio alle ore quindici e minuti dieci;----------
- che sono presenti nove associati su undici e precisamente i signori:----------
* Depretis Roberto Angelo,----------
* Cazzaniga Maria Cristina,----------
* Cazzaniga Antonella Maria,----------
* Giovenzana Lucia,----------
* Gerosa Giovanna,----------
* Giovenzana Carlo,----------
* Elefante Laura,----------
* Galfetti Anna,----------
* Gambino Alessandro;----------
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo attualmente in carica, e precisamente oltre al Presidente, i Consiglieri Cazzaniga Maria Cristina e Cazzaniga Antonella Maria;----------
- che a norma di statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.----------
Il Presidente dell'Assemblea, dichiarato di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi di Statuto ed è quindi legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.----------
Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente viene autorizzato dai presenti all'unanimità alla trattazione unitaria degli stessi.----------
Aperta la seduta, il Presidente illustra ai soci le ragioni che consigliano, a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", in ragione delle attività svolte dall'Associazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.----------
Precisa che la categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017.-------
Ricorda che il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, nel definire le procedure di iscrizione degli enti nel RUNTS, prevede che gli Enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus possano procedere al perfezionamento dell'iscrizione dalla data di pubblicazione dell'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus al 22 novembre 2021, e sino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione della Commissione Europea.----------
Pertanto, le Onlus che risultino iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 34 del D.M. 15 settembre 2020 e che vogliano mantenere l'attuale disciplina e le attuali agevolazioni, dovranno fare domanda di iscrizione al RUNTS nella finestra temporale che va dal primo gennaio al 31 marzo del citato periodo di imposta (presumibilmente primo gennaio 2023).----------
Sarà necessario, quindi, provvedere, prima della decorrenza del 31 marzo dell'anno successivo alla autorizzazione della Commissione Europea, all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

("RUNTS").----------
Allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di Onlus a seguito della prossima abrogazione del D.Lgs. 460/1997, prima di aver acquisito lo status di Ente del Terzo Settore iscritto nel RUNTS, il Presidente propone di adeguare lo statuto vigente alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.----------
Soffermandosi sui singoli punti all'ordine del giorno, il Presidente, in ordine al primo punto all'ordine del giorno, espone le ragioni per le quali si rende necessario deliberare sull'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nel relativo registro.----------
Passando al secondo punto all'ordine del giorno, illustra le ragioni che consigliano di adeguare lo Statuto vigente alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o "CTS"), pur se con efficacia differita al momento in cui verrà meno la normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus, evidenziando le modifiche più rilevanti, secondo il testo messo a disposizione degli intervenuti prima della presente adunanza, composto di 30 (trenta) articoli, e che si allega al presente Verbale sotto la lettera **"A".**----------
In particolare si sofferma sui seguenti punti:----------
* modifica della denominazione sociale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con inserimento dell'acronimo ETS, precisandosi che l'Associazione ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, solo una volta iscritta nel RUNTS;----------
* eliminazione dell'indirizzo della sede e inserimento della previsione che consente il trasferimento dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune senza comportare modifica statutaria,----------
* assenza di scopo di lucro e attività di interesse generale,----------
* organi e cariche sociali,----------
* competenze dell'Assemblea e regole di funzionamento,----------
* composizione del Consiglio Direttivo ed esclusione della cooptazione per la nomina dei Consiglieri.----------
Con riferimento allo scopo associativo ed alle attività di interesse generale, fa presente che, fermo restando lo scopo istituzionale dell'Associazione, sono stati riformulati gli articoli relativi in conformità alle previsioni contenute negli articoli 4 e 5 del CTS, specificando che:----------
* l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, allo scopo di provvedere alla formazione di persone che si trovino in condizioni svantaggiate a causa di disagi fisici e/o mentali o in situazioni di abbandono, impegnandosi a tutelare dette persone nella loro crescita fisica, morale ed educativa;----------
* in particolare, l'Associazione sostiene l'organizzazione e la gestione di una casa famiglia nella città di Almaty in Kazakhstan e del "villaggio dell'Arca" nella città di Talgar in Kazakhstan che ha la finalità di ospitare bambini orfani o disabili accompagnando ogni bambino disagiato in un progetto formativo ed educativo e di relazione, con l'obiettivo di dare una formazione professionale al raggiungimento della maggiore età, nel rispetto dell'offerta sociale del paese in cui i bambini e i ragazzi vivono.----------
Il Presidente fa presente che il nuovo Statuto attribuisce alla competenza

dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti attuativi dello Statuto.----------
Ribadisce che lo Statuto sottoposto all'approvazione della presente Assemblea e la conseguente modifica della denominazione sociale diverranno efficaci solo a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.----------
Quanto al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone, infine, le ragioni che consigliano di trasferire la sede dell'Associazione da Milano, Via Bartolini n. 20, a Monza, Via Magellano n. 17, sempre con effetto dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.----------
Evidenzia l'esigenza di dare mandato al Consiglio Direttivo per l'esecuzione di tutte le formalità che saranno richieste per l'iscrizione dell'**ASSOCIAZIONE ARCA ITALIA ETS** nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore", nella finestra temporale sopra evidenziata che va dal primo gennaio al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea richiesta dall'articolo 101, comma 10, del Codice del Terzo Settore.----------
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la trattazione sui punti all'ordine del giorno ed invita l'Assemblea a votare il seguente testo di----------
----------**deliberazioni:**----------
1) assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 2017, subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, e pertanto di procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con la nuova denominazione "**ASSOCIAZIONE ARCA ITALIA ETS**" o, in forma abbreviata, "**ARCA ITALIA ETS**";----------
2) trasferire, sempre con effetto dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, **la sede sociale** da Milano, Via Bartolini n. 20, **a Monza, Via Magellano n. 17;**----------
3) di specificare, fermo restando lo scopo associativo sopra indicato, **le attività di interesse generale** che l'Associazione andrà a svolgere come Ente del Terzo Settore:----------
----------**"Articolo 4 - Oggetto**----------
L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:----------
"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;----------
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;----------
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore";---------
d) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e della povertà educativa;----------

e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;----------
f) accoglienza umanitaria;----------
g) beneficienza, sostegno a distanza, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale.--------
L'Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:----------
a) svolgere attività di sostegno e cura a favore di bambini orfani o disabili;-
b) sostenere iniziative educative e culturali, in Italia e all'estero, mediante l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali a favore di minori orfani o in situazione di abbandono o con disagi fisici e mentali e delle famiglie che vivono in situazione svantaggiate, con particolare attenzione all'accoglienza, all'educazione, alla riabilitazione ed all'avviamento al lavoro;----------
c) promuovere, assistere e sostenere con ogni mezzo, iniziative di solidarietà e di accoglienza ai minori disagiati, stabilendo rapporti personali capaci di educare ragazzi che vivono in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;----------
d) sensibilizzare sui problemi del disadattamento o dell'emarginazione;------
e) accogliere temporaneamente presso le strutture a disposizione dell'Associazione persone in stato di bisogno.----------
Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, attraverso la collaborazione di professionisti ed esperti potrà:----------
1) coadiuvare nei modi ritenuti più opportuni altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che si prefiggano anche in via occasionale il raggiungimento di scopi identici o similari ai propri;----------
2) promuovere ed organizzare seminari, conferenze e manifestazioni tra i soci.----------
Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi istituzionali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e può assumere partecipazioni in altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.----------
In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, co. 1 CTS."----------
4) approvare e adottare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, composto da numero 30 (trenta) articoli, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, già allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**, sotto la condizione che l'Associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché della abrogazione definitiva della disciplina delle Onlus, e comunque non prima dell'inizio del periodo d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione della Commissione Europea (articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117);----------
5) approvare che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello at-

tuale al verificarsi della condizione sopra riportata e comunque non prima del termine stabilito dall'articolo 104 secondo comma del D. Lgs. n. 117/2017 e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;----------
6) conferire mandato al Consiglio Direttivo per eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo espressamente sin da ora al Presidente e a ciascun Consigliere, disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per espletare le formalità richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione "**Altri Enti del Terzo Settore**", precisandosi che si intendono conferiti al Presidente e a ciascun Consigliere, disgiuntamente tra loro, a titolo esemplificativo, i poteri di:----------
* richiedere l'iscrizione nel RUNTS;----------
* predisporre, produrre, depositare, sottoscrivere gli atti e i documenti anche contabili e/o in forma notarile necessari, facendosi assistere da professionisti allo scopo da Egli stesso incaricato;----------
* apportare alle presenti deliberazioni e all'allegato Statuto le eventuali modifiche e/o integrazioni che risultassero necessarie o comunque richieste dalle competenti autorità, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS o per qualsiavoglia altro adempimento anche di natura fiscale e, in genere, compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse.----------
Il Presidente mi dichiara che l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti gli Associati presenti, manifestato mediante comunicazione verbale, approva all'unanimità il precedente testo di deliberazioni.----------
Proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore quindici e minuti cinquanta.----------
Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.----------
Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi del combinato disposto degli articoli 82, comma 3 (in quanto atto avente ad oggetto modifiche statutarie volte all'adeguamento a modifiche e/o integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017. ----------
Di quest'atto unitamente agli allegati ho dato lettura al comparente che lo sottoscrive alle ore quindici e minuti cinquantacinque.----------
Consta di due fogli scritti da me e da persona di mia fiducia per sette facciate fin qui.----------
Firmato:-DEPRETIS ROBERTO ANGELO----------
----------MONICA SCARAVELLI NOTAIO----------

Allegato "A" all'atto in data 9 novembre 2022 n. 55861/20629 ——— di repertorio a rogito Notaio Monica Scaravelli.

TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi degli articoli 21 e segg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo settore", d'ora innanzi anche "CTS") è costituita l'associazione di volontariato "ASSOCIAZIONE ARCA ITALIA ETS" o, in forma abbreviata, "ARCA ITALIA ETS" (d'ora innanzi, anche la "Associazione").
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (lo "Statuto") dal CTS e da ogni altra normativa, di natura primaria o secondaria (la "Normativa Applicabile").
L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Monza (MB).
Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici, sedi secondarie, sezioni e unità locali, comunque denominate.

Articolo 3 – Scopo

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, allo scopo di provvedere alla formazione di persone che si trovino in condizioni svantaggiate a causa di disagi fisici e/o mentali o in situazioni di abbandono, impegnandosi a tutelare dette persone nella loro crescita fisica, morale ed educativa.
L'Associazione, in particolare, sostiene l'organizzazione e la gestione di una casa famiglia nella città di Almaty in Kazakhstan e del "villaggio dell'Arca" nella città di Talgar in Kazakhstan che ha la finalità di ospitare bambini orfani o disabili accompagnando ogni bambino disagiato in un progetto formativo ed educativo e di relazione, con l'obiettivo di dare una formazione professionale al raggiungimento della maggiore età, nel rispetto dell'offerta sociale del paese in cui i bambini e i ragazzi vivono.

Articolo 4 – Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:
"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore";
d) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e della povertà educativa;
e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
f) accoglienza umanitaria;
g) beneficienza, sostegno a distanza, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale.

L'Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

a) svolgere attività di sostegno e cura a favore di bambini orfani o disabili;
b) sostenere iniziative educative e culturali, in Italia e all'estero, mediante l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali a favore di minori orfani o in situazione di abbandono o con disagi fisici e mentali e delle famiglie che vivono in situazione svantaggiate, con particolare attenzione all'accoglienza, all'educazione, alla riabilitazione ed all'avviamento al lavoro;
c) promuovere, assistere e sostenere con ogni mezzo, iniziative di solidarietà e di accoglienza ai minori disagiati, stabilendo rapporti personali capaci di educare ragazzi che vivono in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
d) sensibilizzare sui problemi del disadattamento o dell'emarginazione;
e) accogliere temporaneamente presso le strutture a disposizione dell'Associazione persone in stato di bisogno.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, attraverso la collaborazione di professionisti ed esperti potrà:

1) coadiuvare nei modi ritenuti più opportuni altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che si prefiggano anche in via occasionale il raggiungimento di scopi identici o similari ai propri;
2) promuovere ed organizzare seminari, conferenze e manifestazioni tra i soci.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi istituzionali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e può assumere partecipazioni in altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, co. 1 CTS.

Articolo 5 – Raccolta fondi

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazioni di servizi di modico valore.

Articolo 6 - Volontari

L'Associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Articolo 7 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – Associati

Articolo 8 – Associati

Sono associati le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.
Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.
Possono essere associati Associazioni ed Enti Pubblici o privati, aventi scopi e attività analoghi.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 9 – Ammissione

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Articolo 10 – Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.
L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

TITOLO III –Patrimonio ed entrate

Articolo 11 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote annuali versate dagli associati;
- sovvenzioni ed erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
- contributi e finanziamenti dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche europee, finalizzati esclusivamente al finanziamento o al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi e donazioni di organismi privati;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- entrate derivanti dalle attività diverse di cui agli artt. 6 del d.lgs. 117/2017 e 5 dello Statuto.

Articolo 12 – Beni

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
L'inventario dei beni immobili, mobili registrati e mobili è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Articolo 13 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 – Quote associative

Le quote associative devono essere pagate una volta l'anno, nei tempi e con le modalità indicati dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina altresì l'ammontare.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

TITOLO IV – Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Articolo 15 – Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi "**Assemblea**");
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo ("**Presidente**");
- l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
L'ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 16 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
È composta da tutti gli Associati, qualunque sia la categoria di appartenenza.
L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 17– Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea, riunita in via ordinaria o straordinaria, provvede a:
- delineare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e disporne la revoca;

- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- approvare ogni regolamento, fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare, approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 18 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, laddove nominato.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche via e-mail, a ciascun Associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet.
In caso di urgenza, adeguatamente motivata, l'Assemblea può essere convocata anche tre giorni prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 19 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

Ogni Associato ha diritto a un voto.
Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. L'Associato delegato non può ricevere più di tre deleghe.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.
Le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione.
Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea

di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione. Qualora sia nominato un notaio, il verbale è redatto e sottoscritto dal notaio. È rimessa al Presidente la decisione, volta per volta, delle modalità di partecipazione alla riunione, ossia che la riunione si tenga in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione ovvero in modalità "mista" con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.
Il Presidente del Consiglio Direttivo nel ruolo di Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario.
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.
Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno ogni venti suoi associati con un massimo di cinque voti.

Articolo 20 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.
Al Consiglio Direttivo compete di:
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare i Regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 21 – Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea, da un minimo di 3 (tre), fino a un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario del Consiglio Direttivo.
I membri devono essere in maggioranza scelti tra gli Associati.
I membri del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 CTS. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo è regolato dall'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti o dall'Organo di controllo.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Qualora sia nominato un notaio il verbale è redatto e sottoscritto dal notaio. È rimessa al Presidente o al Vice Presidente o comunque a chi convochi la riunione la decisione, volta per volta, delle modalità di partecipazione alla riunione, secondo quanto previsto per il funzionamento dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma in ogni caso di almeno un giorno.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo quanto sopra previsto per l'ipotesi di verbalizzazione notarile, ed è conservato presso l'Associazione nonché pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti i soci.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo alla nomina dei membri mancanti in occasione della prima Assemblea utile.
La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.
I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 22 – Gratuità dell'incarico

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Tesoriere, non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 23 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo:
- coordina l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, curandone il legittimo ed efficiente andamento;
- verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di esecuzione dello Statuto, nonché della restante normativa applicabile;
- promuove la riforma dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

- predispone la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente, in mancanza del Presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento di quest'ultimo.

Articolo 24 – Segretario

Il Segretario, se nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

Articolo 25 – Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato:
- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 26 – Organo di controllo

L'Organo di controllo può essere monocratico o, in alternativa costituito da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio e due supplenti.
Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 CTS, la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea. In questo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS e attesta che il bilancio sociale

sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 27 – Esercizio della funzione di revisione legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

TITOLO V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 28 – Esercizio e bilancio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 CTS svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 CTS.
L'Associazione pubblica sul proprio sito web i bilanci preventivi e consuntivi, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 29 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:
- il libro degli Associati;
- il Registro dei Volontari;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, laddove costituito.

Il Registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 30 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

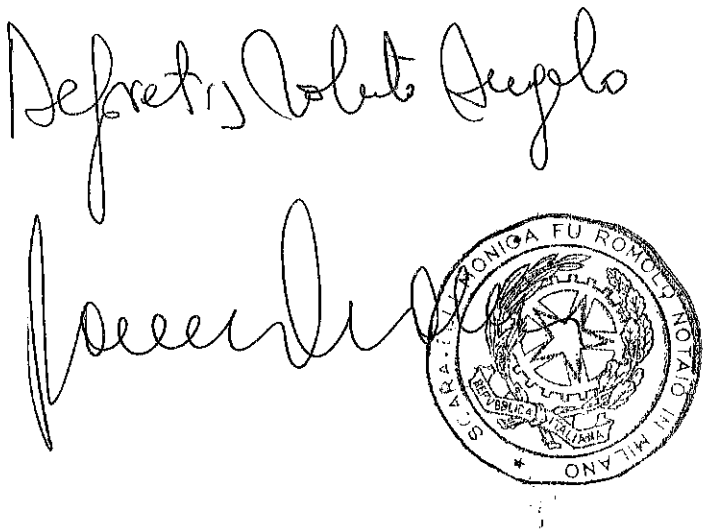

Certifico, io sottoscritta Monica Scaravelli, Notaio in Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 4 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Autority), che la presente copia, composta di diciotto facciate compresa la presente, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo e relativi allegati, firmato a norma di legge
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, 15 novembre 2022
Firmato:--Monica Scaravelli notaio

Firmato digitalmente da
MONICA RITA SCARAVELLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI MILANO:80052030154